

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CREMA EPER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA DENOMINATO DENOMINATO PALAZZETTO "P.BERTONI" DI VIA SINIGAGLIA, N° 6.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale denominato palazzetto "P. Bertoni" di via Sinigaglia, n° 6, disciplinato dal "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Crema", approvato con Deliberazione di CC n. 30 del 16/05/2005 e dai "criteri per l'assegnazione degli impianti sportivi" approvati annualmente dalla Giunta Comunale, così composto:

- zona ingresso,
- corridoio con annessi servizi igienici pubblici,
- piano di gioco,
- 4 spogliatoi con annesse docce e servizi,
- 2 spogliatoi arbitri,
- spalti,
- infermeria,
- sala stampa ubicata al 1° piano,
- magazzino,
- sala riunioni
- zona ex bar,
- biglietteria,
- appartamento ubicato al 1° piano
- zona sotto tribuna
- zona verde esterna.

Beni mobili inseriti nella concessione:

Campo di Gioco:

- n. 6 panchine;

- n. 2 panche piccole
- n. 2 banco/scrivania per gli arbitri

Spogliatoio Scuole (a dx rispetto all'entrata):

- n. 3 panche con appendini
- n. 4 panche senza

Spogliatoio Arbitri (a sx rispetto all'entrata):

- n. 1 panca con appendini,
- n. 1 tavolo

Spogliatoio 3 "Locali":

- n. 5 panche con appendini
- n. 3 panche basse

Spogliatoio 4:

- n. 6 panche con appendini
- n. 2 panche basse
- n. 1 tavolo

spogliatoio lato corridoio palestra:

- n. 2 panche con appendini,
- n. 4 panche basse.

Locale Defibrillatore:

- n. 3 panche basse

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive, sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;

- garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

L'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, viene affidato in gestione al Concessionario che lo utilizzerà per lo svolgimento delle partite interne della propria prima squadra e per le gare delle squadre del settore giovanile e gli allenamenti di tutti i tesserati, pur dovendo garantire uno spazio destinato ad altre associazioni/società sportive/enti.

Il Concessionario dovrà, entro il mese di giugno di ogni anno, comunicare al Comune la necessità di ore settimanali per la propria attività sportiva/ricreativa che non potranno superare il 70% del monte ore settimanale disponibile per le attività sportive (quantificato in 34 ore settimanali ad esclusione del sabato pomeriggio e della domenica, riservati alle gare ufficiali), come da comunicazione dell'Ufficio Sport. Il Comune metterà a disposizione di altre società – associazioni sportive che ne richiedono l'uso, con precedenza a quelle con sede a Crema, e dell'utenza singola il restante 30%. E' escluso dal conteggio del monte ore a disposizione del concessionario il tempo necessario per lo svolgimento delle gare ufficiali, per le quali avrà diritto di precedenza per l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Nel caso in cui non vi fossero richieste di altre società sportive, le ore potranno essere utilizzate dal Concessionario.

Il Concessionario, in base alle sue necessità e alle richieste di terze società/associazioni, concorderà con il Comune, entro il mese di luglio, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva, e l'orario d'apertura al pubblico dell'impianto.

Il Concessionario dovrà predisporre, in accordo con il Comune, apposite norme d'uso dell'impianto, con modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza.

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando che lo stesso sia svolto secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

Restano in capo al Comune la programmazione dell'utilizzo dell'impianto nonché le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 4 – GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI CREMA PER PROPRIE ATTIVITÀ/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITÀ

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 15 (quindici) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni/società/istituzioni per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il gestore dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso e gestione dell'impianto avrà la durata di anni 5 (cinque) dalla firma della presente convenzione con termine entro il 31.12.2030. Il gestore è tenuto a continuare nell'attività di conduzione dell'impianto fino al termine della stagione sportiva (31.07.2031).

A semplice richiesta del comune, alla scadenza del presente atto o nei casi previsti dal successivo art. 17 il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per le opere di risanamento o miglioria, né per altre cause inerenti la gestione dell'impianto.

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- a) provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti;
- b) provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- c) provvedere al controllo a vista e pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, siano esse della società concessionaria o di altre società/realità;
- d) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato B del *"Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi a disposizione del Comune di Crema"* e dettagliate nell'all. 1 della presente convenzione, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti, compresa l'area esterna;

- e) provvedere alle spese per le utenze riferite all'impianto sportivo, l'assunzione dell'onere relativo alle utenze da parte del Concessionario avverrà mediante voltura dei contratti in vigore per quanto attiene all'acqua.

Per quanto attiene alle forniture di luce, calore acqua calda sanitaria si procederà con il mantenimento del rapporto contrattuale in capo al Comune con trasmissione scheda dei consumi massimi ammessi: eventuali maggiori consumi verranno addebitati al gestore e trattenuti dal contributo annuale previsto.

- f) provvedere a propria cura e spese all'omologazione del campo da gara, se necessario. Copia dell'omologa dovrà essere trasmessa con sollecitudine all'Ufficio Sport del Comune.
- g) mantenere in condizioni di efficienza gli impianti sanitari ed elettrici, nel rispetto della legislazione vigente, dei locali nello stato di cui al verbale di consegna;
- h) curare la manutenzione ed eventuale riparazione/sostituzione degli arredi e delle attrezzature;
- i) Impegnarsi nell'ambito della manutenzione ordinaria degli impianti a eseguire per l'intero periodo la tinteggiatura completa della zona spogliatoi, della zona tribune e dei servizi igienici del pubblico, ove necessaria, e la manutenzioni di tutte le apparecchiature idrauliche.
- j) segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune eventuali eventi che richiedono interventi di manutenzione straordinaria;
- k) garantire l'uso della struttura sportiva alle istituzioni scolastiche;
- l) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nell'impianto nel corso dell'anno;
- m) attenersi al piano di utilizzo concordato con il Comune per ogni stagione sportiva, considerando responsabilità a carico dei temporanei utilizzatori;
- n) garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
- o) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
- p) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente;
- q) dotarsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in merito alla gestione di impianti sportivi e per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione o che si svolgeranno all'interno dell'impianto sportivo oggetto di convenzione;

- q) contrarre prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizze di assicurazioni a garanzia di tutti beni mobili ed immobili oggetto della presente concessione e per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentanti ed utenti e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro a copertura dei rischi ed eventuali danni derivanti dall'attività svolta nei confronti di terzi, incluso il Comune con un massimale minimo non inferiore a €. 1.500.000,00.

Copia delle suddette polizze dovranno essere depositate presso il Servizio Contratti prima della stipula del presente atto;

- r) dare seguito, secondo un crono-programma annuale vincolante da approvare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, al progetto di miglioria proposto in sede di gara e di manutenzione ordinaria;
- s) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente.
- t) Consegnare, al termine del presente contratto, dettagliata relazione di fine gestione riportante lo stato di fatto dell'impianto sportivo;

Eventuali interventi edilizi nei locali sopra descritti che modifichino lo stato di fatto dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Qualsiasi proposta di intervento e/o cambio di destinazione d'uso per finalità organizzative o per migliorare la fruizione dei locali attualmente destinati a sede sociale, sala stampa, depositi dovranno pervenire con congruo anticipo all'Ufficio Tecnico Comunale. Gli interventi di sistemazione e le eventuali nuove destinazioni d'uso dei locali sopraindicati dovranno comunque essere pertinenti alle finalità sportive dell'impianto sportivo e preventivamente autorizzati dai competenti settori del Comune.

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- a) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008. Viene pertanto posto a carico del Concessionario l'obbligo di adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione riportandole, ove previsto dalla normativa in un apposito Piano di Emergenza. Quanto sopra, fermo restando l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza le attrezzature e gli impianti di protezione antincendio esistenti, che rimane a carico del Comune.
- b) Prima dell'inizio dell'attività, il Concessionario e il Comune promuoveranno l'attività di Cooperazione e Coordinamento, di cui al citato Decreto, mediante apposito sopralluogo, verbalizzato, presso l'impianto oggetto della presente concessione, da effettuarsi congiuntamente anche con altri eventuali soggetti occupanti lo stesso immobile;

- c) adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm, ove ricadenti;
- d) comunicare al Comune il nominativo del Referente per la sicurezza preposto RSPP;
- e) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- f) segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico;
- g) fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico – qualora previsto dalla normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017) – mettendolo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto. Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del concessionario che delle associazioni che utilizzano l'impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;
- h) provvedere alla dotazione del materiale e delle attrezzature sanitarie previste per il primo soccorso e alla loro tenuta in perfetta efficienza.

ARTICOLO 8 – VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Il valore economico della concessione si fonda sull'utilizzo gratuito dell'immobile oggetto della concessione a fronte da parte dell'eventuale Concessionario di opere di manutenzione ordinaria dell'impianto, oltre agli oneri di gestione dell'impianto per attività di guardiana, pulizia/sanificazione e utenze

Il valore economico della concessione viene dunque stimato per una somma pari ad almeno € 351.500,00 per l'intera durata della concessione (€ 70.300 annui)

ARTICOLO 9 – RENDICONTO

Il Concessionario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a mezzo pec all'indirizzo protocollo@comunecrema.telecompost.it

- a) rendiconto di gestione dell'impianto in concessione che dovrà comprendere le spese sostenute per l'impianto (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc.);
- b) una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le modalità organizzative gestionali dell'impianto, le attività sportive-ricreative realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ARTICOLO 10 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune:

- gli oneri di manutenzione straordinaria. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Concessionario, concordando nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario.
 - il riconoscimento, a sostegno delle spese di gestione e delle utenze di un valore annuo massimo onnicomprensivo di € 19.800,00 a fronte della puntuale rendicontazione degli oneri sostenuti per la guardiana, pulizia, sanificazione, utenze, manutenzione e gestione dell'impianto.
- A. Tale quota sarà erogata in due rate semestrali mediante presentazione di idonea documentazione fiscale e specificatamente: un anticipo pari ad € 7.920,00 (40% del contributo) e 11.880,00 entro il 30 giugno di ogni anno a saldo (60% del contributo) a presentazione di relazione dettagliata in merito alla gestione dell'impianto che evidenzi l'utilizzo effettivo, gli interventi significativi, le difficoltà riscontrate e le spese effettivamente sostenute e documentate. Tale relazione dovrà essere confermata, per quanto attiene ad interventi manutentivi realizzati e congruità delle spese sostenute, dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 11 – SUB CONCESSIONE

È vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della concessione dell'impianto sportivo. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia. La superficie disponibile per la pubblicità potrà essere utilizzata nella misura massimo del 70%, il restante 30% dovrà essere lasciato a disposizione di altri fruitori dell'impianto sportivo.

Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

È obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art.11, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. agli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 13– MODIFICHE ALL'IMPIANTO

È vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 14 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione. A tale scopo il Concessionario

stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati – comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

ARTICOLO 16 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale pari ad euro _____ che sarà svincolata secondo quanto disposto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di inadempienze contrattuali l'Amministrazione avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata e il contraente dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefisso qualora il Comune abbia dovuto procedere alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Il concessionario potrà rivalersi sulle società sportive che utilizzino l'impianto in caso di danni all'impianto causati da società terze.

ARTICOLO 17 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Crema potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite pec.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obblighi previsti all'art. 6;
- c) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione di cui all'art. 11;
- d) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- e) la violazione del divieto di utilizzare l'impianto per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- f) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.

- g) mancato assolvimento di oneri legati a rateizzazione per eventuali debiti pregressi del concessionario.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei), da comunicarsi tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, per gravi e giustificati motivi.

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ARTICOLO 18 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ferma restando la piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, si prevedono almeno 3 sopralluoghi di controllo all'anno.

I controlli saranno di due tipi:

- tecnico, sulla manutenzione ordinaria e sulle migliorie proposte in sede di gara in tutti i locali e degli impianti;
- gestionale, sul regolare funzionamento dell'impianto (orari di apertura e chiusura, garanzia accesso a più utenti, ecc...).

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 19 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Apposito verbale verrà redatto alla consegna dell'impianto e alla riconsegna al termine della concessione.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Crema gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare. Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 21 – MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Le parti si impegnano a formulare per iscritto tutte le comunicazioni relative alla gestione della presente convenzione adottando i seguenti riferimenti:

- Per il Comune: protocollo@comunecrema.telecompost.it

- Per:

Le parti si impegnano a comunicare – stesse modalità- ogni variazione nei riferimenti

Le reciproche contestazioni sono effettuate con le succitate modalità.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni amministrative in uso e di pubblico servizio.

Agli effetti della presente concessione il concessionario dichiara che il proprio domicilio presso il quale effettuare tutte le comunicazioni che riguardano la presente concessione e fino al termine di tutti i rapporti contrattuali, è: Crema – Piazza Duomo, 25.

Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente concessione è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente concessione per bolli, registrazioni, copie, ecc. nonché le spese di bollo e di registro occorrenti nella gestione dell'appalto, sono a carico del concessionario.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

In caso di situazioni eccezionali che dovessero determinare un significativo incremento delle spese energetiche comprovate dai rendiconti annuali, il Concedente potrà valutare la concertazione con il Concessionario di una parziale rideterminazione del contributo annuo.